

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di *fake news*

ART.1

(Definizione di fake news e di notizie di stampo satirico)

1. Si definiscono *fake news* le notizie contenenti fatti non veritieri diffuse attraverso siti internet e *social network*, pubblicate con lo scopo di distorcere l'opinione pubblica o con scopo di lucro. Si considerano escluse da suddetta definizione di *fake news* le notizie di stampo satirico e l'assunto religioso.
2. Si definiscono notizie a scopo satirico quelle caratterizzate da contenuti creati a scopo umoristico che utilizzano lo scherno e il ridicolo criticando e/o estremizzando alcuni aspetti caratteristici della morale comune.

ART.2

(Autorità Garante per la Corretta Informazione)

1. È istituita l'Autorità Garante per la Corretta Informazione (A.G.C.I.).
L'autorità è composta da una commissione formata da membri nominati dal Ministero della Sanità, Dell'Interno, degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, dell'Istruzione, della Giustizia. Ogni Ministero nomina un membro con decreto ministeriale, tra personalità di comprovata competenza tecnico-scientifica in materia di diritto di internet o giornalismo o scienze della comunicazione. È consentita, ove necessaria, la

collaborazione con altri Ministeri. I componenti della commissione eleggono al loro interno, a maggioranza assoluta, il presidente, che resta in carica per un quinquennio e non è rieleggibile per un mandato successivo al secondo. Il Presidente è responsabile solo di fronte alla Commissione.

2. La Commissione propone al Governo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, stabilisce linee guida e obiettivi generali, produce report da inviare al Parlamento e ai rispettivi Ministeri, definisce l'organizzazione interna dell'Autorità Garante per la Corretta Informazione.
 3. La Commissione istituisce un portale telematico in cui gli utenti abbiano la possibilità di segnalare l'"URL" (*Uniform Resource Locator*) contenente presunte *fake news*.
- 3bis.* La A.G.C.I. acquisisce, senza maggiori oneri, i mezzi necessari per monitorare il numero di utenti italiani attivi dei Social network ritenuti di interesse ai sensi della presente legge. La Agenzia monitora il numero di utenti italiani attivi dei Social Network. La Agenzia rende disponibili su base mensile i risultati del monitoraggio.

ART.3

(Meccanismi di segnalazione all'A.G.C.I.)

1. In seguito alla pubblicazione o alla condivisione da parte di un utente di un Social Network di un contenuto che viene segnalato da un numero di utenti pari o superiore a centocinquantamila, secondo il meccanismo di segnalazione di cui all'articolo 2, comma 3, il contenuto viene

automaticamente trasmesso all'AGCI che ne verifica la natura di Fake News, entro ventiquattro ore. Nel momento in cui il contenuto viene preso in carico dall'A.G.C.I il social network identifica il medesimo contenuto con un contrassegno che ne rende noto lo stato di verifica riportante la dicitura "Contenuto in stato di verifica da parte dell'A.G.C.I".

2. In seguito alle verifiche dell'A.G.C.I., l'accertamento, sulla veridicità della notizia viene disciplinato come segue:

A. Qualora la notizia sia accertata come vera, la medesima viene identificata con un contrassegno di autenticità verificata. Il contenuto con contrassegno di autenticità verificata non può essere nuovamente segnalato come notizia falsa.

B. Qualora la notizia sia accertata come falsa, la medesima viene rimossa attraverso provvedimento dell'A.G.C.I.

3. I risultati delle verifiche vengono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* dell'A.G.C.I.. I contenuti esaminati dall'A.G.C.I. sono classificati nel sito internet sotto le seguenti categorie:

'notizie false', 'notizie in corso di accertamento' e 'notizie vere'.

3-bis. Il Social Network che, raggiunte le soglie di segnalazione di cui all'Articolo 3, Comma 1, non inoltra il contenuto segnalato come *fake news* all'A.G.C.I. è soggetto ad una sanzione amministrativa di €2 moltiplicato per il suo numero di utenti italiani attivi.

3-ter. A salvaguardia del diritto all'informazione, la rimozione di cui al presente articolo non può essere richiesta relativamente a dati pubblicati da una testata giornalistica online e da un

giornalista professionista nell'esercizio della sua professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

ART.4

(Metodi di prevenzione)

1. Ciascun istituto di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado istituisce un ciclo di incontri di 8 ore annuali per ciascuna classe, adottando un unico testo in formato cartaceo e digitale selezionato tramite concorso pubblico disciplinato dall'A.G.C.I. Gli incontri hanno ad oggetto l'utilizzo consapevole di Internet e lo sviluppo delle competenze per l'individuazione e la segnalazione delle notizie false nella Rete.
2. Il Governo promuove ed incentiva campagne pubblicitarie a mezzo stampa, audiovisivo, radiofonico e attraverso Internet perseguendo il medesimo obiettivo di cui al comma 1.
3. È compito dello Stato sostenere tutte le attività di prevenzione e sensibilizzazione promosse da enti pubblici e privati idonee a perseguire il medesimo obiettivo

ART.5

(Istituzione della Giornata Nazionale dell'Informazione Consapevole)

1. È istituita la Giornata Nazionale dell'Informazione Consapevole, avente luogo ogni 12 marzo dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

ART.6

(Sanzioni amministrative)

1. L'immissione nella Rete di contenuti falsi in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, comprese le banche dati, è vietata e sanzionata dall'A.G.C.I. con un'ammenda compresa tra euro cento e gli euro mille.
2. Chi, dopo essere già stato sanzionato per la fattispecie di cui al comma 1, immette nuovamente contenuti falsi è altresì punito con la sospensione del profilo o dell'utenza su cui è avvenuta l'immissione per un periodo compreso tra i tre mesi ed i quattro anni.
3. La condivisione di notizie false precedentemente pubblicate è vietata e sanzionata dall'A.G.C.I. con una procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
4. Chi, dopo essere già stato ammonito per la fattispecie di cui al comma 3, condivide nuovamente contenuti falsi è altresì punito con un'ammenda compresa tra gli euro dieci e gli euro cinquanta.
5. Quanto disposto ai commi 2 e 4 in tema di recidiva si applica anche ai soggetti di età compresa fra gli anni quattordici e gli anni diciotto.
6. Per l'immissione o la condivisione di contenuti falsi da parte di soggetti di età inferiore agli anni diciotto è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e

2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
8. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 6 cessano al compimento della maggiore età.
9. All'ammonimento di cui al comma 6 si aggiunge altresì l'obbligo di frequenza di un percorso di rieducazione in tema di *fake news* concordato con la scuola frequentata dal minore sulla base della sua provenienza socio-economica.

ART. 6-bis

(Ambito di applicazione delle sanzioni)

1. È compito dell'A.G.C.I. irrogare tassativamente le sanzioni previste dall'Articolo 6 in presenza di *fake news* aventi ad oggetto:
 - a) Ordine pubblico;
 - b) Difesa dello Stato;
 - c) Sanità;
 - d) Relazioni internazionali.